



Comune Di Parma
Settore Opere di Urbanizzazione e Manutenzioni
S.O. Manutenzioni edifici, infrastrutture a rete e impianti sportivi

**LAVORI DI PERFORAZIONE DI POZZO DI IRRIGAZIONE PRESSO IL
CENTRO SPORTIVO ALL'INTERNO DEL PARCO LAGHI IN VIA
JACOBS NEL COMUNE DI PARMA**

Capitolato Speciale D'appalto



Comune Di Parma
Settore Opere di Urbanizzazione e Manutenzioni
S.O. Manutenzioni edifici, infrastrutture a rete e impianti sportivi

1. Oggetto dell'appalto

Il presente capitolato d'oneri ha per oggetto l'affidamento dei lavori di perforazione di pozzo di adduzione di acqua non potabile, finalizzato all'irrigazione del terreno da gioco presente all'interno dell'impianto sportivo del parco Laghi in via Jacobs nel Comune di Parma.

Il pozzo, a servizio esclusivo dell'impianto di irrigazione, permetterà l'innaffiatura del campo garantendone l'uso e la regolare manutenzione.

2. Descrizione del lavoro

I lavori hanno per oggetto:

1. Oneri di rimozione recinzione esistente;
2. Perforazione di pozzo con tubo diametro mm 180, profondità mt 50 (come da autorizzazione allegata alla procedura di affidamento);
3. Fornitura e posa di filtri, ghiaietto e foro maggiorato;
4. Spurgo primario;
5. Prova di portata;
6. Fornitura e posa di n°1 elettropompa sommersa HP 7.5 V 380;
7. Fornitura e posa di quadro elettrico di comando irrigazione impianto sportivo;
8. Fornitura e posa di mt 50 di cavo sommergibile;
9. Fornitura e posa di mt 36 di tubo zincato diametro 2";
10. Esecuzione di raccordo testa pozzo (flangia di chiusura);
11. Posa in opera del gruppo;
12. Esecuzione di scavo in sezione obbligata mt 2x2x2, comprensivo di fornitura e posa in opera di pozzetto di mt 1x1 completo di coperchio ispezionabile;
13. Oneri di rimontaggio recinzione.

Sono comprese tutte le attività ed i noli dovuti alla verifica delle connessioni elettriche e tutto quanto necessario per rendere l'impianto di irrigazione del campo sportivo completamente funzionante.

L'Amministrazione comunale potrà consentire alla Ditta appaltatrice di approvvigionarsi gratuitamente di acqua dall'apposita rete idrica se disponibile in loco; in ogni caso declina qualsiasi responsabilità per mancata fornitura d'acqua o qualità delle medesima. Tutti i materiali di risulta (sassi, pietre, filo metallico, scatole, legature, contenitori, sacchi vuoti ecc.) e gli utensili inutilizzati, dovranno essere rimossi per mantenere il luogo in sicurezza e in ordine.

I lavori avranno termine solo dopo la verifica del corretto funzionamento dell'impianto di irrigazione.

3. Ammontare dell'appalto, affidamento e contratto

Si procede ad appaltare i lavori in oggetto mediante affidamento diretto ai sensi dell'ex art. 1, comma 2, lett. a) della Legge 11 settembre 2020, n. 120 s.m.i., da effettuarsi sulla piattaforma MePA di Consip s.p.a (www.acquistinretepa.it) L'importo posto a base dell'affidamento è stimato in € **18.000,00** iva di legge esclusa, compresi gli oneri di sicurezza non soggetti a ribasso pari a € **600,00**.

Il contratto è stipulato interamente **"a corpo"**.

La Stazione Appaltante, a norma dell'art. 1 comma 3 D.L. 76/2020, affida il lavoro in oggetto, tramite determina a contrarre o atto equivalente. Ai sensi dell'art. 1, comma 4 del D.L. 76/2020, si dispone l'esonero dalla prestazione di garanzia provvisoria di cui all'art.93 del Codice Appalti.

A seguito dell'affidamento si provvederà, ai fini dell'attribuzione di efficacia dello stesso e successiva stipula del contratto, alla verifica nei confronti dell'aggiudicatario, dei requisiti previsti all'articolo 80 del D.Lgs 50/2016 s.m.i..

Il contratto sarà stipulato utilizzando il format di sistema generato da MePA.

4. Termini per l'esecuzione dei lavori

Il tempo utile per ultimare tutte le prestazioni previste nell'appalto è fissato in giorni 60 (sessanta) naturali e consecutivi decorrenti dalla data del verbale di consegna dei lavori.

Qualora sia inutilmente trascorso il termine assegnato, la Stazione Appaltante ha facoltà di risolvere, per grave inadempimento, il contratto. Qualora la consegna avvenga in ritardo per fatto o colpa della Stazione Appaltante, l'appaltatore può chiedere di recedere dal contratto con nota da inoltrare alla Stazione Appaltante. L'appaltatore ha diritto al rimborso delle spese effettivamente sostenute e documentate.

E' facoltà della Stazione appaltante procedere in via d'urgenza, alla consegna dei lavori, anche nelle more della stipulazione formale del contratto sotto le riserve di legge.



5. Disposizioni riguardanti l'appalto

Con la presentazione dell'offerta, l'Appaltatore dà atto, senza riserva alcuna, della piena conoscenza e disponibilità degli atti progettuali e della documentazione, della disponibilità dei siti, dello stato dei luoghi, delle condizioni pattuite in sede di offerta e ogni altra circostanza che consenta l'immediata esecuzione delle prestazioni.

Con la sottoscrizione del contratto, l'Appaltatore è tenuto all'esatta osservanza delle norme stabilite dal presente Capitolato Speciale d'Appalto e dichiara incondizionatamente di conoscere perfettamente e rispettare tutte le leggi, i regolamenti, le norme e le disposizioni attinenti l'appalto.

Per quanto non espressamente regolato dal presente Capitolato Speciale d'Appalto si intendono integralmente richiamate tutte le norme, le leggi ed i regolamenti attualmente in vigore e riguardanti la materia dell'appalto in oggetto. La realizzazione del lavoro è sempre e comunque effettuata in conformità alla massima diligenza nell'adempimento dei propri obblighi.

6. Obblighi generali dell'Appaltatore

L'Appaltatore si obbliga ad eseguire i lavori in oggetto sotto l'osservanza piena ed inscindibile delle indicazioni fornite dal RUP o da suo delegato. L'Appaltatore prima di iniziare i lavori dovrà comunicare per iscritto al RUP il nominativo del Direttore tecnico di cantiere, il nominativo del Responsabile del servizio di protezione e prevenzione, con l'avvertenza che in caso di inadempimento e/o ritardo della menzionata comunicazione il RUP non autorizzerà la consegna dei lavori. In caso di mancata comunicazione il RUP provvede formalmente con apposito atto di diffida ad adempiere entro un termine di giorni 15 trascorso il quale provvederà a comunicare l'avvio per procedimento di risoluzione contrattuale.

7. Norme generali sui materiali, i componenti, i sistemi e l'esecuzione

Nell'esecuzione di tutte le lavorazioni, le opere, le forniture, i componenti, devono essere rispettate tutte le prescrizioni di legge e di regolamento in materia di qualità, nonché, per quanto concerne le modalità di esecuzione, tutte le indicazioni contenute o richiamate contrattualmente nel Capitolato speciale d'appalto.

8. Certificato di Regolare Esecuzione

Tutti gli interventi da eseguirsi saranno oggetto di dichiarazioni di conformità, rilascio di certificazioni e collaudo nel rispetto della normativa vigente in materia.

Il certificato di regolare esecuzione deve essere emesso entro tre mesi dall'ultimazione dei lavori, il tutto debitamente accertato con appositi certificati, al fine di attestare l'effettiva regolare esecuzione dei lavori, ai sensi del comma 3 dell'art. 102 del D.lgs. n. 50/2016. L'accertamento della regolare esecuzione e l'accettazione dei lavori di cui al presente appalto avvengono con approvazione del predetto certificato.

Qualora dalle visite e dagli accertamenti effettuati emergessero difetti di esecuzione imputabili all'Appaltatore e tali da rendere necessari lavori di riparazione o completamento, l'Appaltatore stesso è tenuto ad eseguire entro 15 giorni quanto prescritto dal RUP o suo delegato. Il mancato rilascio del certificato di regolare esecuzione, ove non si attuino le dovute sistemazioni ed adeguamenti nei termini che saranno ordinati, il RUP disporrà direttamente l'esecuzione delle opere di ripristino necessarie senza ulteriore avviso e con rivalsa della spesa sostenuta a valere direttamente sulle garanzie prestate.

9. Sorveglianza e controllo sulle prestazioni

L'Amministrazione si riserva il diritto di effettuare il controllo sulle prestazioni effettuate tramite il personale addetto il quale è incaricato a:

- accertare la corrispondenza delle prestazioni fornite dalla Ditta alle norme contrattuali
- vigilare sull'osservanza dei termini di effettuazione delle prestazioni
- ogni altro compito atto a tutelare efficacemente gli interessi dell'Amministrazione.

Resta esplicitamente definito che l'azione del personale incaricato tende solo all'accertamento dell'adempimento da parte dell'Impresa alle norme di cui al presente Capitolato, ma non esime in alcun modo l'Impresa dalle responsabilità che possono derivarle allorché vengano riscontrati inconvenienti o difetti.

10. Norme di sicurezza generali

L'Appaltatore è soggetto alla normativa di sicurezza prevista dal D.Lgs. 81/2008 e s.m.i. ed è altresì obbligato a osservare scrupolosamente le disposizioni del vigente Regolamento Locale di Igiene, per quanto attiene la gestione del cantiere. I lavori dovranno svolgersi nel pieno rispetto di tutte le norme vigenti in materia di prevenzione degli infortuni e igiene del lavoro e in ogni caso in condizione di permanente sicurezza e igiene.



Comune Di Parma
Settore Opere di Urbanizzazione e Manutenzioni
S.O. Manutenzioni edifici, infrastrutture a rete e impianti sportivi

Si ritiene che i lavori di cui al presente appalto non comportino rischi particolari per la sicurezza e la salute dei lavoratori di cui l'allegato XI del D. Lgs 81/2008 ed altresì, la presenza anche non contemporanea in cantiere di più imprese esecutrici.

Ai sensi del decreto legislativo n. 81/2008 articolo 90 comma 5, qualora dopo l'affidamento dei lavori a un'unica impresa, l'esecuzione dei lavori o di parte di essi sia affidata a più imprese verrà designato dalla stazione appaltante il coordinatore per la sicurezza.

L'Appaltatore predispone, per tempo e secondo quanto previsto dalle vigenti disposizioni, gli appositi piani per la riduzione del rumore, in relazione al personale e alle attrezzature utilizzate.

L'Appaltatore non può iniziare o continuare i lavori qualora sia in difetto nell'applicazione di quanto stabilito nel presente articolo.

11. Sicurezza sul lavoro

Le prestazioni dovranno essere preventivamente concordate e programmate con il RUP o suo delegato.

Si ritiene altresì che le prestazioni non comportino comunque interferenze dirette con il personale dipendente del Comune di Parma pertanto non è predisposto il DUVRI.

12. Inizio lavori, obblighi di consegna e informazione

L'Appaltatore si obbliga a presentare al RUP entro la data del verbale di consegna, il programma dei lavori.

Le gravi o ripetute violazioni ai piani di sicurezza da parte dell'Appaltatore, previa formale costituzione in mora da comunicare con posta elettronica certificata, costituiscono causa espressa di risoluzione di diritto del contratto.

Resta inteso che prima dell'inizio dei lavori si provvede alla verifica della persistenza delle condizioni di esecuzione del contratto.

13. Piani di sicurezza

L'appaltatore è obbligato a osservare scrupolosamente e senza riserve o eccezioni il piano di sicurezza e di coordinamento ove presente, predisposto dal coordinatore per la sicurezza se nominato, e messo a disposizione da parte della Stazione appaltante, ai sensi del decreto legislativo n. 81/2008.

I piani di sicurezza devono essere redatti in conformità alle direttive 89/391/CEE del Consiglio, del 12 giugno 1989, 92/57/CEE del Consiglio, del 24 giugno 1992, alla relativa normativa nazionale di recepimento, ai regolamenti di attuazione e alla migliore letteratura tecnica in materia.

L'impresa esecutrice è obbligata a comunicare tempestivamente, prima dell'inizio dei lavori e quindi periodicamente, a richiesta del committente o del coordinatore se nominato, l'iscrizione alla camera di commercio, industria, artigianato e agricoltura, l'indicazione dei contratti collettivi applicati ai lavoratori dipendenti e la dichiarazione circa l'assolvimento degli obblighi assicurativi e previdenziali. L'affidatario è tenuto a curare il coordinamento di tutte le imprese operanti nel cantiere, al fine di rendere gli specifici piani redatti dalle imprese subappaltatrici compatibili tra loro e coerenti con il piano presentato dall'appaltatore. In caso di associazione temporanea o di consorzio di imprese detto obbligo incombe all'impresa mandataria capogruppo. Il direttore tecnico di cantiere è responsabile del rispetto del piano da parte di tutte le imprese impegnate nell'esecuzione dei lavori.

Il piano di sicurezza e coordinamento, ove presente, e il piano operativo di sicurezza, formano parte integrante del contratto di appalto. Le gravi o ripetute violazioni dei piani stessi da parte dell'appaltatore, comunque accertate, previa formale costituzione in mora dell'interessato, costituiscono causa di risoluzione del contratto

14. Piano operativo di sicurezza o piano sostitutivo di sicurezza

L'appaltatore, prima dell'inizio dei lavori, deve predisporre e consegnare al RUP o al coordinatore per la sicurezza nella fase di esecuzione, se nominato, un piano operativo di sicurezza o piano sostitutivo di sicurezza, per quanto attiene alle proprie scelte autonome e relative responsabilità nell'organizzazione dello stesso.

15. Subappalto

L'affidamento in subappalto è consentito previa autorizzazione della Stazione appaltante, con l'osservanza delle prescrizioni contenute all'art.49, comma 2, del D.L. n. 77 del 31 maggio 2021 che modifica l'art. 105 del decreto legislativo 18 aprile 2016, n. 50.

Il concorrente deve indicare all'atto dell'offerta i lavori o le parti di esso che intende subappaltare o concedere in cottimo. In mancanza di tali indicazioni il successivo subappalto è vietato.

16. Obblighi assicurativi a carico dell'Appaltatore

L'Appaltatore assume l'intera e diretta responsabilità di ogni danno che possa derivare all'Amministrazione comunale, al patrimonio della stessa od a terzi, dai servizi prestati in virtù del presente appalto. Pertanto essa si obbliga a stipulare



Comune Di Parma
Settore Opere di Urbanizzazione e Manutenzioni
S.O. Manutenzioni edifici, infrastrutture a rete e impianti sportivi

una polizza assicurativa e a mantenere pienamente validi ed efficaci, per tutta la durata dell'appalto, congrue coperture assicurative aventi per oggetto l'assicurazione della responsabilità civile verso terzi (Rct) e verso gli eventuali prestatori d'opera (Rco), per danni derivanti dallo svolgimento delle attività formanti l'oggetto dell'appalto e delle attività accessorie e complementari alle medesime.

Costituirà onere a carico dell'appaltatore, il risarcimento dell'ammontare del danno non indennizzabile in relazione alla pattuizione di scoperti e/o franchigie contrattuali ovvero in ragione della stipula di assicurazioni insufficienti.

L'Impresa dovrà comunicare al Comune di Parma ogni sinistro per il quale l'assicurazione abbia dovuto corrispondere risarcimenti.

17. Cauzione definitiva

Ai sensi dell'articolo 103, comma 1, del decreto legislativo 18 aprile 2016, n. 50, e successive modificazioni, l'appaltatore per la sottoscrizione del contratto deve costituire una garanzia definitiva a sua scelta sotto forma di cauzione o fidejussione, pari al 10 per cento dell'importo contrattuale; in caso di aggiudicazione con ribasso offerto superiore al 10%, la garanzia è aumentata di tanti punti percentuali quanti sono quelli eccedenti il 10%; ove il ribasso sia superiore al 20%, l'aumento è di due punti percentuali per ogni punto di ribasso superiore al 20%.

La garanzia definitiva è prestata ad avvallo dell'adempimento di tutte le obbligazioni del contratto e del risarcimento dei danni derivanti dall'eventuale inadempimento delle obbligazioni stesse, nonché a garanzia del rimborso delle somme pagate in più all'esecutore rispetto alle risultanze della liquidazione finale, salva comunque la risarcibilità del maggior danno verso l'appaltatore.

Ai sensi dell'art. 93 comma 2 del Codice la cauzione può essere costituita, a scelta dell'offerente, in contanti o in titoli del debito pubblico garantiti dallo Stato al corso del giorno del deposito, presso una sezione della tesoreria provinciale o presso le aziende autorizzate, a titolo di pegno a favore della Stazione Appaltante.

In caso di versamento in contanti, l'accredito dovrà avvenire presso:

TESORIERE DEL COMUNE DI PARMA – INTESA SANPAOLO S.p.A

IBAN: IT07 G030 6912 7650 0000 0000 618

Causale: "LAVORI DI PERFORAZIONE DI POZZO DI IRRIGAZIONE PRESSO IL CENTRO SPORTIVO ALL'INTERNO DEL PARCO LAGHI IN VIA JACOBS NEL COMUNE DI PARMA"

Ai sensi del comma 3 dell'art. 93 del Codice, la fideiussione, a scelta dell'offerente, può essere rilasciata da imprese bancarie o assicurative che rispondano ai requisiti di solvibilità previsti dalle leggi che ne disciplinano le rispettive attività o rilasciata dagli intermediari finanziari iscritti nell'albo di cui all'articolo 106 del decreto legislativo 1° settembre 1993, n. 385, che svolgono in via esclusiva o prevalente attività di rilascio di garanzie e che sono sottoposti a revisione contabile da parte di una società di revisione iscritta nell'albo previsto dall'articolo 161 del decreto legislativo 24 febbraio 1998, n. 58 e che abbiano i requisiti minimi di solvibilità richiesti dalla vigente normativa bancaria assicurativa.

Ai sensi del comma 4 dell'art. 93 del Codice, la fideiussione deve prevedere espressamente la rinuncia al beneficio della preventiva escussione del debitore principale, la rinuncia all'eccezione di cui all'articolo 1957, secondo comma, del codice civile, nonché l'operatività della fideiussione medesima entro quindici giorni, a semplice richiesta scritta della Stazione Appaltante.

Per l'eventuale riduzione della garanzia si applicano le disposizioni di cui all'Art. 93, comma 7 del Codice. Per fruire della riduzione l'operatore economico segnala il possesso dei relativi requisiti e lo documenta nei modi prescritti dalle norme vigenti.

La garanzia definitiva è svincolata una volta terminato il servizio ed accettato questo integralmente dalla Stazione Appaltante.

Lo svincolo, nei termini e per le entità anzidetti, è automatico, senza necessità di benestare del committente, con la sola condizione della preventiva consegna all'istituto garante, da parte dell'appaltatore o del concessionario, di documento attestante l'avvenuta esecuzione del servizio ed accettazione da parte della Stazione Appaltante. Sono nulle le eventuali pattuizioni contrarie o in deroga.

La mancata costituzione della garanzia definitiva determina la revoca dell'affidamento e l'aggiudicazione dell'appalto al concorrente che segue nella graduatoria. La garanzia copre gli oneri per il mancato o inesatto adempimento e cessa di avere effetto solo alla data di emissione del verbale di avvenuta e corretta esecuzione del servizio.

La garanzia definitiva è prestata mediante polizza bancaria o assicurativa, emessa da istituto autorizzato, con durata non inferiore a sei mesi oltre il termine previsto per l'esecuzione del servizio e dovrà essere consegnata in originale alla Stazione Appaltante prima della formale sottoscrizione del contratto.

La cauzione definitiva deve permanere fino alla data di emissione di verbale di avvenuta e corretta esecuzione del servizio, o comunque decorsi dodici mesi dalla data di ultimazione della consegna risultante dal relativo documento.



Comune Di Parma
Settore Opere di Urbanizzazione e Manutenzioni
S.O. Manutenzioni edifici, infrastrutture a rete e impianti sportivi

Approvato il verbale di avvenuta e corretta esecuzione, la garanzia definitiva si intende svincolata ed estinta di diritto, automaticamente, senza necessità di ulteriori atti formali, richieste, autorizzazioni, dichiarazioni liberatorie o restituzioni.

L'Amministrazione può avvalersi della garanzia definitiva, parzialmente o totalmente, per le spese degli interventi da eseguirsi d'ufficio nonché per il rimborso delle maggiori somme pagate durante l'appalto in confronto ai risultati della liquidazione finale; l'incameramento della garanzia avviene con atto unilaterale dell'Amministrazione senza necessità di dichiarazione giudiziale, fermo restando il diritto dell'appaltatore di proporre azione innanzi l'autorità giudiziaria ordinaria.

18. Anticipazione prezzo

Ai sensi dell'art. 35, comma 18, del D.lgs. 50/2016 e s.m.i. così come modificato dal Decreto-legge 19 maggio 2020, n. 34 e dall'art. 13 L. 21/2021, è facoltà dell'appaltatore richiedere un'anticipazione fino al 30% sul valore del contratto, da corrispondersi entro 15 giorni dall'effettivo inizio dei lavori, previa presentazione di apposita garanzia fideiussoria, bancaria o assicurativa, d'importo pari alla somma riconosciuta a titolo di anticipazione, maggiorato del tasso di interesse legale applicato al periodo necessario al recupero dell'anticipazione stessa. La concessione della stessa ad opera della Stazione appaltante, avverrà nei limiti e compatibilmente con le risorse annuali stanziare per ogni singolo intervento a disposizione della Stazione appaltante.

L'anticipazione sarà erogata solo a seguito dell'effettivo avvio delle lavorazioni di cantiere con presenza continuativa di mezzi, addetti operativi e materiali necessari all'esecuzione dell'opera.

L'erogazione dell'anticipazione è subordinata alla costituzione di garanzia fideiussoria bancaria o assicurativa di importo pari all'anticipazione maggiorato del tasso di interesse legale applicato al periodo necessario al recupero dell'anticipazione stessa secondo il cronoprogramma dei lavori. Le modalità di costituzione di garanzia fideiussoria sono esplicitate all'Art. 10.

19. Modalità di fatturazione e pagamenti

Il pagamento avverrà in una unica soluzione, a seguito di regolare fattura emessa al termine dei lavori e subordinata al buon esito della verifica di regolare esecuzione.

La fatturazione dovrà rispettare le seguenti disposizioni normative:

Split Payment: l'art. 1 comma 629, lett. B della L. 23/12/2014 n. 190 (Legge di Stabilità 2015) ha introdotto il meccanismo della scissione dei pagamenti, pertanto all'appaltatore verrà liquidato solo l'imponibile perché l'IVA verrà versata all'Erario direttamente dall'Ente.

È fatto obbligo a tutti gli appaltatori di annotare nelle fatture la dicitura "scissione dei pagamenti".

Le fatture in forma cartacea non potranno essere accettate da parte della Stazione Appaltante, né sarà possibile procedere al relativo pagamento. Tutte le fatture dovranno essere redatte in forma elettronica secondo il formato di cui all'allegato A del D.M. 55/2013 e trasmesse attraverso l'apposita Piattaforma Ministeriale.

Il pagamento avverrà entro 30 giorni dal ricevimento della fattura elettronica, previa verifica di conformità ai sensi del 2° comma dell'art 113 bis del D.Lgs. 50/2016 e s.m.i.

20. Obblighi dell'Appaltatore relativi alla tracciabilità dei flussi finanziari ai sensi della Legge 136/2010 e s.m.i.

Per assicurare la tracciabilità dei flussi finanziari finalizzata a prevenire infiltrazioni criminali, l'Appaltatore deve utilizzare uno o più conti correnti bancari o postali, accesi presso banche o presso la società Poste italiane S.p.A., dedicati, anche non in via esclusiva, alle commesse pubbliche. Tutti i movimenti finanziari relativi al presente appalto devono essere registrati sui conti correnti dedicati e, salvo quanto previsto al comma 3 dell'art. 3 della Legge n.136/2010, devono essere effettuati esclusivamente tramite lo strumento del bonifico bancario o postale, ovvero con altri strumenti di pagamento idonei a consentire la piena tracciabilità delle operazioni.

L'Appaltatore comunica alla stazione appaltante gli estremi identificativi del o dei conti correnti dedicati al presente appalto entro sette giorni dalla loro accensione, o, nel caso di conti correnti già esistenti, dalla loro prima utilizzazione in operazioni finanziarie relative a una commessa pubblica, nonché, nello stesso termine, le generalità e il codice fiscale delle persone delegate ad operare su di essi.

L'Appaltatore provvede, altresì, a comunicare ogni modifica relativa ai dati trasmessi.

L'Appaltatore, a pena di nullità assoluta del contratto d'appalto, assume tutti gli obblighi di tracciabilità dei flussi finanziari di cui alla Legge 13 Agosto 2010 n. 136 e s.m.i..

In attuazione dell'art. 17-bis del decreto legislativo 9 luglio 1997, n. 241, come inserito dall'art. 4 del decreto-legge 26 ottobre 2019, n. 124, le deleghe di pagamento e l'elenco nominativo dei lavoratori di cui al comma 2 dello stesso art. 17-bis dovranno essere trasmessi dall'Appaltatore, entro il quinto giorno lavorativo successivo alla scadenza del



Comune Di Parma
Settore Opere di Urbanizzazione e Manutenzioni
S.O. Manutenzioni edifici, infrastrutture a rete e impianti sportivi

versamento tramite F24, all'indirizzo di posta elettronica certificata (PEC): protocollo@pec.comune.parma.it, citando nella causale l'oggetto dell'appalto ed il relativo CIG. Dovranno pertanto essere rispettati tutti i termini temporali indicati dal citato art. 17-bis, nonché tutte le comunicazioni richieste dalla norma stessa, con le modalità ivi previste. Il Comune di Parma rispetterà in maniera automatica quanto indicato dall'art. 17-bis del decreto legislativo n. 241/1997, applicando esattamente quanto disposto dalla norma citata. Ai sensi del comma 5 dell'art. 17-bis del D.lgs. n. 241/1997, l'Appaltatore non dovrà trasmettere le deleghe di pagamento e l'elenco nominativo dei lavoratori qualora trasmetta, entro la data di scadenza delle fatture, allo stesso indirizzo PEC sopra indicato, la certificazione di cui al medesimo comma 5.

L'Appaltatore assume inoltre l'obbligo di inserire nei contratti con i subappaltatori ed i subcontraenti della filiera delle imprese a qualsiasi titolo interessate al presente contratto, un'apposita clausola con la quale ciascuno di essi assume gli obblighi di tracciabilità dei flussi finanziari di cui alla citata Legge 136/2010.

Il mancato adempimento degli obblighi di cui al precedente punto comporterà l'immediata risoluzione del contratto. L'Appaltatore, il subappaltatore o il subcontraente che ha notizia dell'inadempimento della propria controparte agli obblighi di tracciabilità finanziaria deve procedere alla risoluzione di diritto del contratto e dare immediata comunicazione alla stazione appaltante e alla prefettura – U.T.G. territorialmente competente per l'applicazione delle sanzioni previste dalla succitata normativa.

In caso di cessione dei crediti si applica quanto disposto dalla determinazione 31 Maggio 2017, n. 556 di ANAC.

21. Spese contrattuali, imposte, tasse

Sono a carico dell'Appaltatore senza diritto di rivalsa tutte le spese del contratto, nessuna esclusa ed eccettuata, inerenti e conseguenti - comprese quelle inerenti le spese di bollo necessarie occorrenti per l'esecuzione e gestione dei lavori e del contratto.

Il contratto è registrabile in caso d'uso.

22. Sospensione lavori e proroghe

Qualora ricorrano circostanze speciali, ovvero, cause imprevedibili e/o ragioni climatiche, che impediscano in via temporanea che i lavori procedano utilmente a regola d'arte, e che non siano prevedibili al momento della stipulazione del contratto, il referente dell'amministrazione, d'ufficio o su istanza, se possibile con l'intervento dell'Appaltatore o di un suo legale rappresentante, può disporre la sospensione dei lavori con apposito verbale, con l'indicazione delle ragioni che hanno determinato l'interruzione dei lavori, nonché dello stato di avanzamento dei lavori, delle opere la cui esecuzione rimane interrotta e delle cautele adottate affinché alla ripresa le stesse possano essere continuate ed ultimate senza eccessivi oneri, della consistenza della forza lavoro e dei mezzi d'opera esistenti in cantiere al momento della sospensione.

Il verbale di sospensione è inoltrato al RUP entro cinque giorni dalla data della sua redazione.

Al di fuori di tali ipotesi, la sospensione può, altresì, essere disposta dal RUP per ragioni di necessità o di pubblico interesse, tra cui l'interruzione di finanziamenti per esigenze di finanza pubblica. Qualora la sospensione, o le sospensioni, durino per un periodo di tempo superiore ad un quarto della durata complessiva prevista per l'esecuzione dei lavori stessi, o comunque quando superino sei mesi complessivi, l'Appaltatore può chiedere, con nota scritta, la risoluzione del contratto senza indennità; in caso di opposizione della Stazione appaltante l'Appaltatore ha diritto alla rifusione dei maggiori oneri derivanti dal prolungamento della sospensione oltre i termini suddetti.

Nessun indennizzo è dovuto all'Appaltatore negli altri casi.

La sospensione è disposta per il tempo strettamente necessario e cessate le cause della sospensione, il RUP dispone la ripresa dell'esecuzione del contratto e indica il nuovo termine contrattuale. Ove successivamente alla consegna dei lavori insorgano, per cause imprevedibili o di forza maggiore, circostanze che impediscano parzialmente il regolare svolgimento dei lavori, l'Appaltatore è tenuto a proseguire le parti di lavoro eseguibili, mentre si provvede alla sospensione parziale dei lavori non eseguibili, dandone atto in apposito verbale. Le contestazioni dell'Appaltatore in merito alle sospensioni dei lavori sono iscritte a pena di decadenza nei verbali di sospensione e di ripresa dei lavori, salvo che per le sospensioni inizialmente legittime, per le quali è sufficiente l'iscrizione nel verbale di ripresa dei lavori; qualora l'Appaltatore non intervenga alla firma dei verbali o si rifiuti di sottoscriverli, deve farne espressa riserva sul registro di contabilità.

Le Parti concordano espressamente che non possono essere autorizzate sospensioni lavori in relazione alla difficoltà di approvvigionamento dei materiali e/o dei mezzi, compresi i c.d. periodi di ferie, sfavorevoli in relazione al cronoprogramma dei lavori programmati, e comunque per la sospensione dei lavori, qualunque sia la causa, non spetta all'Appaltatore alcun compenso, indennizzo e/o ristoro.

L'Appaltatore che per cause a lui non imputabili non sia in grado di ultimare i lavori nel termine fissato può richiederne la proroga, con congruo anticipo rispetto alla scadenza del termine contrattuale. Sull'istanza di proroga decide il RUP, entro trenta giorni dal suo ricevimento.



Comune Di Parma
Settore Opere di Urbanizzazione e Manutenzioni
S.O. Manutenzioni edifici, infrastrutture a rete e impianti sportivi

Resta inteso che a giustificazione del ritardo nell'ultimazione dei lavori o nel rispetto delle scadenze fissate dal programma esecutivo l'Appaltatore non può mai attribuirne la colpa, in tutto e/o in parte, ad altri operatori economici e/o ditte e/o imprese e/o fornitori, se questo non abbia tempestivamente denunciato - in forma scritta - al RUP il ritardo imputabile a detti operatori economico e/o ditte, imprese e/o fornitori.

23. Inderogabilità dei termini di esecuzione

Non costituiscono motivo di proroga dell'inizio delle prestazioni, della loro mancata regolare o continuativa conduzione secondo il relativo programma o della loro ritardata ultimazione:

- l'adempimento di prescrizioni, o il rimedio a inconvenienti o infrazioni riscontrate dalla Stazione appaltante dagli organi di vigilanza in materia sanitaria e di sicurezza;
- il tempo necessario per l'espletamento degli adempimenti a carico dell'appaltatore comunque previsti dal Capitolato speciale d'appalto;
- le eventuali controversie tra l'appaltatore e i fornitori, subappaltatori, affidatari, altri incaricati;
- le eventuali vertenze a carattere aziendale tra l'appaltatore e il proprio personale dipendente.

24. Penali in caso di ritardo

Per ogni giorno solare di ritardo, non imputabile alla Stazione appaltante ovvero a forza maggiore o caso fortuito, rispetto ai termini massimi stabiliti per la prestazione dei lavori, la ditta è tenuta a corrispondere una penale pari all'1‰ (uno per mille) del corrispettivo per la prestazione dei lavori, fatto salvo il risarcimento del maggior danno.

Deve considerarsi ritardo anche il caso in cui la ditta esegua le prestazioni contrattuali in modo anche solo parzialmente difforme dalle prescrizioni contenute nel Capitolato, in tali casi la Stazione appaltante applicherà alla ditta le predette penali sino al momento in cui inizierà a essere eseguito in modo conforme alle disposizioni contrattuali, fatto salvo in ogni caso il risarcimento del maggior danno.

Resta inteso che l'importo complessivo delle penali non potrà superare il 10% dell'importo complessivo del Contratto, fatto comunque salvo il risarcimento del maggior danno.

Nel caso in cui l'importo delle penali applicate raggiunga il limite del 10% dell'importo del Contratto, la Stazione Appaltante potrà risolvere il Contratto per grave inadempimento.

Gli eventuali inadempimenti contrattuali che daranno luogo all'applicazione delle penali, verranno contestati dalla Stazione appaltante per iscritto.

La ditta dovrà comunicare in ogni caso le proprie deduzioni alla Stazione appaltante nel termine massimo di 5 (cinque) giorni dalla stessa contestazione.

Qualora dette deduzioni non siano accoglibili a giudizio della Stazione appaltante ovvero, non vi sia stata risposta o la stessa non sia giunta nel termine indicato, potranno essere applicate alla ditta le penali come sopra indicate a decorrere dall'inizio dell'inadempimento.

La Stazione appaltante potrà compensare i crediti derivanti dall'applicazione delle penali di cui al presente articolo con quanto dovuto alla ditta a qualsiasi titolo, anche per i corrispettivi dovuti alla ditta medesima.

La richiesta e/o il pagamento delle penali di cui al presente articolo non esonera in nessun caso la ditta dall'adempimento dell'obbligazione per la quale si è reso inadempiente e che ha fatto sorgere l'obbligo di pagamento della medesima penale, fatta salva la facoltà per la Stazione appaltante di risolvere il Contratto nei casi in cui questo è consentito.

25. Cessione dei crediti e cessione del contratto

E' vietata a pena di nullità la cessione del contratto sotto qualsiasi forma, ai sensi dell'art. 105 del Codice, fatto salvo quanto previsto dall'articolo 106, comma 1, lettera d) del medesimo decreto. In deroga al comma precedente, l'Ente può opporsi, entro sessanta giorni dalla comunicazione pervenuta al protocollo, alla modifica soggettiva dell'Appaltatore a seguito di cessione, trasformazione o scissione; la mancata accettazione del subentro, per l'insussistenza dei requisiti di legge, ha effetti risolutivi di diritto sul presente contratto, e va comunicata all'Appaltatore nei termini sopra descritti.

E' ammessa la cessione dei crediti, ai sensi del combinato disposto dell'art. 106, comma 13, del D.lgs. 50/2016 e della legge 21 febbraio 1991, n. 52, a condizione che il cessionario sia un istituto bancario o un intermediario finanziario iscritto nell'apposito Albo presso la Banca d'Italia e che il contratto di cessione, in originale o in copia autenticata, sia trasmesso alla Stazione appaltante prima o contestualmente al certificato di pagamento sottoscritto dal R.U.P. La cessione del credito da corrispettivo di appalto è efficace ed opponibile all'Amministrazione qualora questa non la rifiuti con comunicazione da notificarsi al cedente ed al cessionario entro quindici giorni dalla notifica mediante raccomandata a.r./pec. In ogni caso, l'Amministrazione ceduta può opporre al cessionario tutte le eccezioni opponibili al cedente in base al contratto di appalto. Le eventuali cessioni dei crediti saranno inoltre soggette al regime della tracciabilità dei flussi finanziari.



26. Recesso e risoluzioni

La Stazione Appaltante ha diritto di recedere dal presente contratto, in qualunque tempo, previa formale comunicazione all'Appaltatore con un preavviso di almeno 20 giorni, ai sensi dall'articolo 109 del Decreto Legislativo n. 50/2016.

La Stazione Appaltante ha facoltà di risoluzione del contratto nei casi indicati dall'articolo 108 del Codice.

In ogni caso sono motivi espressi di risoluzione del contratto trattandosi di clausola risolutiva espressa, ai sensi dell'articolo 1456, del codice civile e dell'articolo 21 sexies, della Legge n. 241 del 1990:

- a) l'accertamento della non veridicità delle dichiarazioni e/o delle autocertificazioni rese in sede di gara o nel corso del contratto, ovvero dei documenti certificativi e/o dichiarativi sostitutivi degli originali;
- b) il mancato rispetto del pagamento ai propri dipendenti di retribuzioni e/o oneri previdenziali e/o assicurativi e/o assistenziali inferiori a quelle previste dai C.C.N.L. vigenti nella località e nei tempi in cui si svolgono i lavori, anche dopo la scadenza e fino alla loro rinegoziazione;
- c) il grave inadempimento e/o ritardo e/o irregolarità nell'esecuzione del presente contratto;
- d) l'esecuzione con materiali non conformi alle caratteristiche tecniche offerte;
- e) la violazione delle norme in materia ambientale e in materia di trattamento dei rifiuti;
- f) la violazione delle norme in materia di prevenzione infortuni, di igiene e sicurezza sul luogo di lavoro;
- g) la violazione di quanto previsto nel piano di sicurezza e coordinamento, con l'avvertenza che per tale ultima violazione si dovrà precedere alla formale costituzione in mora con lettera raccomandata a.r. o pec prima di dare corso alla risoluzione.

Resta inteso che se l'esecuzione delle prestazioni ritardi per negligenza dell'Appaltatore rispetto alle previsioni del contratto, il RUP assegna un termine, che, salvo i casi d'urgenza, non può essere inferiore a dieci giorni, entro i quali l'Appaltatore deve eseguire le prestazioni; scaduto il termine assegnato, e redatto processo verbale in contraddittorio con l'Appaltatore, qualora l'inadempimento permanga, l'Ente risolve il contratto, fermo restando il pagamento delle penali.

È, comunque, motivo di risoluzione espressa: il mancato utilizzo del conto corrente dedicato, ovvero la violazione della disciplina in materia di tracciabilità delle operazioni finanziarie relative al presente contratto, ovvero l'accertamento che nei contratti dell'Appaltatore con i subcontraenti della filiera delle imprese, a qualsiasi titolo interessate al presente appalto, non sia inserita una clausola sull'obbligo di tracciabilità dei flussi finanziari, ovvero la mancata comunicazione dell'inadempimento del subcontraente della filiera delle imprese, a qualsiasi titolo interessate alla presente fornitura, degli obblighi di tracciabilità finanziaria, ai sensi dell'articolo 3, commi 8 e 9, della Legge n. 136/2010.

Qualora l'Ente intenda avvalersi della clausola risolutiva espressa, dovrà darne comunicazione in maniera inequivocabile con lettera raccomandata a.r. o mediante pec.

Le Parti concordano che in ogni caso di risoluzione anticipata del contratto l'Appaltatore, entro 15 giorni dalla comunicazione da parte del RUP, dovrà provvedere a sgomberare il cantiere dai materiali e mezzi di sua proprietà ed immettere nel possesso del cantiere la Stazione appaltante. Ogni contestazione in merito alla legittimità dello scioglimento del contratto e dell'esecuzione d'ufficio dei lavori non potrà essere invocata dall'Appaltatore per rifiutare e/o ritardare l'adempimento dell'obbligo a immettere l'Ente nel possesso del cantiere nello stato in cui si trova, rispondendo di ogni ritardo e/o danno e/o spesa necessaria ad acquisire il possesso.

Le Parti concordano che il recesso per l'Ente è immediatamente produttivo di effetti non essendo necessaria alcuna accettazione da parte dell'Appaltatore, salvo le condizioni e le modalità indicate nel presente articolo in materia di contraddittorio necessario nei casi di grave inadempimento, grave irregolarità e grave ritardo.

27. Fallimento dell'Appaltatore

In caso di fallimento dell'Appaltatore la Stazione Appaltante si avvarrà, senza pregiudizio per ogni altro diritto e azione a tutela dei propri interessi, della procedura prevista dall'art. 110 del Codice dei contratti.

28. Codice di comportamento

Ai sensi del combinato disposto dell'art. 2, comma 3, del D.P.R. n. 62/2013 "Regolamento recante codice di comportamento dei dipendenti pubblici, a norma dell'articolo 54 del D.lgs. 30 marzo 2001, n. 165", e del Codice di comportamento del Comune di Parma, adottato con deliberazione di Giunta Comunale n. 720 del 18/12/2013 e successivamente modificato con deliberazioni di Giunta Comunale n. 204 del 30.06.2014 e n. 79 dello 08.03.2017, l'Appaltatore e, per suo tramite, i suoi dipendenti e/o collaboratori a qualsiasi titolo, si impegnano, pena la risoluzione del contratto, al rispetto degli obblighi di condotta previsti dai sopracitati codici per quanto compatibili.

29. Trattamento dei dati personali

Ai sensi dell'art. 13 del Regolamento generale sulla protezione dei dati (Regolamento (UE) 2016/679 del Parlamento europeo e del Consiglio del 27 aprile 2016), si informa che il trattamento dei dati personali forniti all'Ente è finalizzato



Comune Di Parma
Settore Opere di Urbanizzazione e Manutenzioni
S.O. Manutenzioni edifici, infrastrutture a rete e impianti sportivi

unicamente all'espletamento delle attività di cui al presente affidamento e per le verifiche dei requisiti ed avverrà a cura delle persone preposte al procedimento.

Al titolare del presente affidamento sono riconosciuti i diritti di cui agli artt. 15 e ss. del citato Regolamento 2016/679, in particolare, il diritto di accedere ai propri dati personali, di chiederne la rettifica, la cancellazione, la limitazione del trattamento, nonché di opporsi al loro trattamento, rivolgendo le richieste all'Ente, con sede in Strada Repubblica 1, 43125 Parma.

Nel caso in cui si ritenga che il trattamento dei dati personali a voi riferiti avvenga in violazione di quanto previsto dal Regolamento si ha il diritto di proporre reclamo al Garante, come previsto dall'art. 77 del Regolamento stesso, o di adire le opportune sedi giudiziarie (art. 79 del Regolamento).

Il Responsabile della Protezione dei Dati (RPD) è raggiungibile al seguente indirizzo: dpo-team@lepida.it.

30. Riservatezza

Le Parti si impegnano a rispettare quanto previsto dal D.lgs. n. 196/2003, come modificato dal D.lgs. n. 101/2018 ed, in generale, dalle normative vigenti in materia di trattamento dei dati personali.

L'Appaltatore ha l'obbligo di mantenere riservati i dati e le informazioni, ivi comprese quelle che transitano per le apparecchiature di elaborazione dati, di cui venga in possesso e comunque a conoscenza, anche tramite l'esecuzione del contratto, di non divulgarli in alcun modo e in qualsiasi forma, di non farne oggetto di utilizzazione a qualsiasi titolo per scopi diversi da quelli strettamente necessari all'esecuzione del contratto e di non farne oggetto di comunicazione o trasmissione senza l'espressa autorizzazione dell'Ente.

L'obbligo di cui al precedente punto sussiste, altresì, relativamente a tutto il materiale originario o predisposto in esecuzione del contratto.

L'obbligo di cui ai punti 2 e 3 non concerne i dati che siano o divengano di pubblico dominio.

L'Appaltatore è responsabile per l'esatta osservanza da parte dei propri dipendenti, consulenti e collaboratori, nonché di subappaltatori e dei dipendenti, consulenti e collaboratori di questi ultimi, degli obblighi di segretezza di cui ai punti 2, 3 e 4 e risponde nei confronti della Committente per eventuali violazioni dell'obbligo di riservatezza commesse dai suddetti soggetti. L'Appaltatore può utilizzare servizi di cloud pubblici ove memorizzare i dati e le informazioni trattate nell'espletamento dell'appalto affidato, solo previa autorizzazione dell'Ente.

In caso di inosservanza degli obblighi descritti nei punti da 2 a 6, la Stazione appaltante ha facoltà di dichiarare risolto di diritto il contratto, fermo restando che l'Appaltatore sarà tenuto a risarcire tutti i danni che ne dovessero derivare.

L'Appaltatore potrà citare i termini essenziali del contratto nei casi in cui fosse condizione necessaria per la partecipazione dell'Appaltatore stesso a gare e appalti, previa comunicazione alla Stazione appaltante delle modalità e dei contenuti di detta citazione.

Sarà possibile ogni operazione di auditing da parte della Stazione appaltante attinente le procedure adottate dall'Appaltatore in materia di riservatezza e degli altri obblighi assunti dal presente contratto.

L'Appaltatore non potrà conservare copia di dati e programmi della Stazione appaltante, né alcuna documentazione inerente ad essi dopo la scadenza del contratto e dovrà, su richiesta, ritrasmetterli alla Stazione appaltante.

31. Clausola di manleva

L'Appaltatore terrà sollevata ed indenne la Stazione appaltante da ogni controversia e conseguenti eventuali oneri che possano derivare da contestazioni, riserve e pretese, sia nei confronti delle ditte di subappalto comprese ditte di noleggio o fornitura, che verso terzi, in ordine a quanto abbia diretto e indiretto riferimento al presente appalto, e, specificatamente, alla esecuzione dei lavori ed utilizzate eventualmente dall'Appaltatore stesso.

32. Controversie

Qualunque controversia che dovesse insorgere tra le Parti sulla interpretazione o esecuzione del contratto, sarà definita dal Giudice Ordinario, Foro di Parma.